

## CONFAGRICOLTURA – FAQ ECOSHEMA 2

### **Ecoschema 2: N°1- L'intervento si applica alle superfici arboree oppure anche alle colture permanenti? È ammesso il bosco ceduo a rotazione rapida? I vivai sono ammessi?**

L'ecoschema si applica alle colture arboree e alle altre specie arboree permanenti a rotazione rapida. È ammesso, quindi, il bosco ceduo a rotazione rapida. Non sono ammessi invece i vivai.

### **Ecoschema 2: N°2- È possibile richiedere il contributo per l'Ecoschema 2 per le colture arboree da legno che hanno terminato l'impegno ai sensi del Reg. CEE 2080/92?**

No, il bosco non è ammesso (come indicato nella FAQ n.3)

### **Ecoschema 2: N°3- L'Ecoschema 2 prevede che il periodo di impegno per l'inerbimento (spontaneo o seminato) è compreso tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo. Inoltre, sono previsti ulteriori impegni da rispettare durante tutto l'anno. Si chiede se il termine "durante tutto l'anno" è riferito all'anno solare o al periodo di impegno compreso tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo.**

Con il termine "durante tutto l'anno" si fa riferimento al periodo che va dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo (come indicato nella FAQ n.6). Quindi, sono così riassumibili le tempistiche degli impegni relativi all'interfilare delle colture arboree o sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma: a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata. Per questo impegno il periodo di riferimento va dal 15 settembre dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo; b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico. Per questo impegno il periodo di riferimento è tutto l'anno che va, quindi, dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo (come indicato nella FAQ n.7); c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo. Per questo impegno il periodo di riferimento è tutto l'anno che va, quindi, dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo; d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea. Per questo impegno il periodo di riferimento è tutto l'anno che va, quindi, dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo.

### **Ecoschema 2: N°4- Il premio viene limitato al 70% della superficie oggetto di impegno oppure a tutto il 100% della superficie?**

Il premio è concesso sul 100% della superficie arborea con cui si accede all'ecoschema. Di questa superficie, almeno il 70% deve essere inerbito (oltre agli impegni soprarichiamati ovviamente; come indicato nella FAQ n.4).

### **Ecoschema 2: N°5- Come viene calcolata la superficie del 70% oggetto di impegno?**

La superficie oggetto di impegno si calcola come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SUA totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA

### **Ecoschema 2: N°6- Per raggiungere il minimo del 70% di superficie inerbita, si può considerare anche la superficie inerbita nel sottochioma?**

Alla domanda in questione, il Ministero ha risposto con la FAQ n.12, indicando che è possibile considerare anche la superficie inerbita nel sottochioma. La FAQ in questione sarà integrata dal Ministero, specificando che la superficie inerbita nel sottochioma può essere considerata solo qualora questa serva per il raggiungimento del 70% della superficie inerbita.

### **Ecoschema 2: N° 7- L'impegno relativo al divieto di lavorazioni riguarda solo il 70% della superficie, cioè la superficie minima inerbita, oppure tutta la superficie?**

Il divieto di lavorazioni si applica all'intera superficie inerbita. Quindi, le lavorazioni sulla fila sono ammesse (come indicato nella FAQ n.5).

**Ecoschema 2: N°8- La non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico si riferisce al periodo di impegno oppure a tutto l'anno solare di riferimento?**

Come indicato nella FAQ n.1, il divieto di diserbo si applica tutto l'anno e quindi al periodo che va dal 16 maggio dell'anno di domanda al 15 maggio dell'anno successivo.

**Ecoschema 2: N° 9- Il divieto di diserbo chimico sull'interfila consente di distribuire diserbanti chimici sulla fila?**

Sì. Il divieto di diserbo chimico non si applica sulla fila. Come indicato nella risposta alla domanda n. 1, tutti gli impegni dell'intervento riguardano l'interfilare delle colture arboree e la superficie esterna alla proiezione verticale della chioma (come indicato nella FAQ n.8).

**Ecoschema 2: N° 10- La semina delle colture per l'inerbimento in ogni caso smuove leggermente il terreno. In questo caso è considerata lavorazione?**

Come indicato anche nel decreto ministeriale pagamenti diretti (DM 23 dicembre 2022 n. 660087) all'art.18 comma 1, lettera c), è consentita solo la semina che non comporti lavorazioni del suolo; ossia la semina su sodo (come indicato nella FAQ n.15). Ai fini di questo ecoschema sono vietate tutte quelle lavorazioni che compromettono il manto erboso.

**Ecoschema 2: N° 11. Il sovescio, che è considerato una pratica culturale benefica per le coltivazioni arboree, è ammesso oppure è considerato lavorazione e di conseguenza esclude le aziende dal richiedere l'ecoschema 2?**

Il sovescio non è ammesso, dal momento che è una lavorazione che compromette il manto erboso (come indicato nella FAQ n.16).

**Ecoschema 2: N° 12- Per le aziende zootecniche è possibile attivare l'ecoschema 2 nel caso in cui l'azienda si impegna a non eseguire nessuna lavorazione meccanica, ma sulle superfici oggetto di impegno, lascia pascolare gli animali?**

Il pascolamento non è ammissibile nell'ambito del presente ecoschema. Dal momento che, la gestione della copertura vegetale erbacea è ammessa esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura e sfibratura della vegetazione. Infatti, il premio per l'ecoschema ricomprende il maggiore costo dello sfalcio e delle operazioni di trinciatura. (Come indicato nella FAQ n.9). Di seguito si riporta un prospetto con le principali caratteristiche dell'ecoschema 2 relativo come noto all'inerbimento delle colture arboree e delle SRF.

<b>ECOSHEMA 2</b>	
Cumulabilità con altri ecoschemi	È prevista la cumulabilità dell'ECO2 con ECO3 ma <u>non è possibile</u> la cumulabilità con ECO5.
Titoli	NON è necessario possedere titoli per aderire all'ECO2.
BCAA e CGO pertinenti	<p>BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno, per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto del gradiente della pendenza.</p> <p>BCAA 6 – Copertura minima del suolo, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.</p> <p>CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase.</p>
Beneficiari	Agricoltori in attività e Gruppi di agricoltori in attività.

## CONFRAGRICOLTURA – FAQ ECOSHEMA 3

**Ecoschema 3: N° 1- Per oliveti a valenza paesaggistica o storica si intendono gli olivi secolari o gli oliveti gestiti secondo canoni di olivicoltura tradizionale (vecchi sestini di impianto) o anche impianti recenti con raccolta meccanizzata (10 – 15 anni con sesto 6x6) che sono ubicati in zone con vincolo paesaggistico?**

Per valenza paesaggistica e storica si intendono gli oliveti che rispondono al concetto di olivicoltura tradizionale e che presentano quindi una densità ridotta di allevamento. Un oliveto con sesto di impianto 6x6, che presenta quindi una densità compresa tra 60 e 300 piante per ettaro, risponde ai requisiti richiesti dall'ecoschema.

**Ecoschema 3: N° 2- Per aderire all'ecoschema è necessario aderire con tutta la superficie aziendale a olivo oppure è possibile anche con parte di essa?**

È possibile aderire all'ecoschema anche con una porzione della superficie aziendale investita a olivo. Il pagamento spetta agli oliveti con una densità minima di 60 piante per ettaro e massima di 300 piante per ettaro o per quelli individuati dalla Regione e Provincia Autonoma competente di 400 piante per ettaro. Si ricorda, infine, che la densità di impianto è calcolata a livello di parcella e la densità è riferita alle sole piante di olivo.

**Ecoschema 3: N° 3- Nel piano colturale dovrà essere indicato il piano di potatura?**

Sì, nel piano colturale deve essere indicato il piano di potatura ed il beneficiario è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

**Ecoschema 3: N° 4- Le potature effettuate nei primi mesi del corrente anno (gennaio-aprile 2023) sono riconosciute valide ai fini del rispetto biennale?**

No, le potature effettuate nei primi mesi dell'anno non possono essere riconosciute come valide. Si ricorda, infatti, che l'impegno obbliga alla potatura biennale delle chiome. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre dell'anno di domanda e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di domanda. La potatura ha cadenza biennale, per ciascuna pianta il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante. Il beneficiario può potare il 100% delle piante il primo anno (1° novembre 2023 - 30 aprile 2024) oppure potare il 100% il secondo anno (1° novembre 2024 - 30 aprile 2025) oppure in parte il primo anno e in parte il secondo anno. La potatura deve avvenire riducendo significativamente la chioma, come indicato nel DM pagamenti diretti: con percentuali superiori al 30% della chioma (percentuale che permette il rilevamento satellitare ai fini dei controlli).

**Ecoschema 3: N° 5- La bruciatura dei residui vegetali può essere comunque effettuata fuori dal luogo di produzione**

L'adesione all'ecoschema prevede il divieto di bruciatura dei residui di potatura su tutta la superficie aziendale del beneficiario; non è disciplinata però la destinazione dei residui di potatura, che possono per esempio anche essere venduti